

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
COMUNALE PER LA LEGALITÀ**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____

INDICE

Art. 1 - Principi.....	3
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Funzioni e obiettivi.....	3
Art. 4 – Istituzione e composizione.....	3
Art. 5 – Nuove adesioni alla Consulta.....	4
Art. 6 – Presidente e Vice Presidente.....	4
Art. 7 – Segreteria.....	4
Art. 8 – Convocazioni.....	4
Art. 9 – Partecipazione alle sedute.....	5
Art. 10 – Funzionamento.....	5
Art. 11 – Validità delle sedute.....	5
Art. 12 – Gratuità della partecipazione.....	5
Art. 13 – Sede.....	5
Art. 14 – Entrata in vigore.....	5

Art. 1 - Principi

Il Comune ispira la sua azione ai valori di equità sociale di solidarietà e di pace, finalizzandoli alla promozione ed applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'Amministrazione comunale ritiene fondamentale alla propria attività la partecipazione attiva dei cittadini, quale elemento determinante alla formazione delle scelte e delle azioni di governo e principio fondamentale di una comunità democratica, e pertanto favorisce, promuove e valorizza le forme associative e gli organismi rappresentativi.

Art. 2 – Oggetto

La Consulta comunale per la Legalità, da ora in avanti semplicemente Consulta, è un organismo permanente di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, istituito presso il Comune di Casalecchio di Reno.

La Consulta nasce a tutela delle istituzioni democratiche, è strumento di prevenzione e contrasto a comportamenti improntati all'illegalità, a fenomeni di stampo mafioso e di criminalità organizzata sul territorio e promuove la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva e responsabile.

Art. 3 – Funzioni e obiettivi

La Consulta è organo propositivo e consultivo del Comune e contribuisce alla determinazione delle scelte e delle azioni di governo in questo settore mediante l'espressione di proposte e pareri.

Nello specifico:

- a) promuove, favorisce e concorre alla proposizione di molteplici e diverse iniziative tese a favorire sul territorio, soprattutto nei luoghi formativi e di aggregazione, la più ampia educazione all'attività civica, la cultura della legalità e lo sviluppo di maggiori livelli di correttezza dei comportamenti dei cittadini;
- b) collabora con l'Amministrazione Comunale all'elaborazione e programmazione delle iniziative nel settore della sicurezza e tutela del cittadino e della cosa pubblica, con particolare riguardo alla promozione della cultura della legalità;
- c) studia e approfondisce le forme d'illegalità tradizionali ed emergenti, nonché le forme di prepotenza sociale, presenti sul territorio;
- d) attenziona i settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa e criminale in genere;
- e) dialoga con le forze dell'ordine per approfondire tematiche specifiche;
- f) si pronuncia sulle questioni che gli organi istituzionali del Comune ritengano opportuno sottoporle, esprimendo pareri non vincolanti.

Art. 4 – Istituzione e composizione

La Consulta per la legalità si insedierà entro 30 giorni dalla esecutività del presente Regolamento e rimane in carica per la durata del mandato amministrativo.

Con il rinnovo del Consiglio comunale la Consulta sarà convocata entro 3 mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale e le sedute sono convocate e presiedute dal Sindaco o suo delegato.

La Consulta per la legalità è composta da:

1. il Sindaco, o suo delegato, in qualità di Presidente;
2. il Presidente della Commissione Affari Istituzionali di controllo e garanzia;
3. l'Assessore/i competente/i per materia;

4. i rappresentanti o loro sostituti di associazioni e altri soggetti giuridici attivi su tali tematiche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie; Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; ANPI, cooperative sociali di tipo A e B);
5. esponenti di associazioni di categoria o loro sostituti;
6. rappresentanti delle organizzazioni sindacali o loro sostituti.

I componenti della consulta devono avere l'esercizio di diritti civili e politici, possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e non versare in alcuna condizione di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale secondo le norme della disciplina vigente in quanto applicabili.

A tal fine, all'atto della nomina, i componenti della Consulta sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla disciplina vigente.

La nomina dei componenti della Consulta avviene con decreto sindacale, sentita la Giunta, su indicazione dei legali rappresentanti/referenti degli organismi di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6.

In caso di dimissioni o revoca di un membro della Consulta si provvede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui al precedente punto.

In caso di scioglimento definitivo di un'associazione rappresentata nella Consulta, il proprio rappresentante nell'ambito della Consulta stessa decadrà automaticamente.

Qualora un'associazione, istituto od ente intenda sostituire il proprio rappresentante sarà necessario darne preventiva comunicazione al Presidente, preferibilmente all'inizio di ogni anno. In caso contrario i rappresentanti si intendono confermati per la durata del mandato amministrativo.

Art. 5 – Nuove adesioni alla Consulta

Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono essere ammessi alla Consulta, previa specifica richiesta formale, anche in tempi successivi alla sua costituzione, tutti i soggetti che negli ambiti di competenza della Consulta stessa, risultino operanti nel territorio.

Ogni membro della Consulta non può rappresentare più di una Associazione, Ente ed Istituzione.

L'adesione di nuovi soggetti rappresentanti di associazioni, di enti e di istituzioni alla Consulta può avvenire a seguito di apposita richiesta scritta che verrà sottoposta alla Giunta comunale.

In tal caso le richieste devono essere inoltrate all'Amministrazione comunale e per conoscenza al Presidente della Consulta.

Art. 6 – Presidente e Vice Presidente.

La funzione di Presidente è svolta dal Sindaco o da suo delegato.

Il vice Presidente della Consulta è eletto a scrutinio segreto fra i componenti della stessa ed insieme al Presidente resta in carica per la durata del mandato.

Il Vicepresidente può dimettersi, presentando per iscritto le proprie dimissioni al Presidente che dovrà comunicarle alla Consulta la quale provvederà ad una nuova elezione.

Art. 7 – Segreteria.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un soggetto di volta in volta nominato dal Presidente anche al di fuori degli appartenenti alla Consulta medesima.

Art. 8 – Convocazioni.

La Consulta si riunisce almeno 1 volta all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o la necessità ed esprime pareri e proposte particolari e generali sugli argomenti di cui all'art. 3.

La Consulta viene convocata, con ordine del giorno definito dal Presidente, con un preavviso minimo di 5 giorni autonomamente o su richiesta di 1/3 dei componenti, previa proposta scritta completa di ordine del giorno, rivolta al Presidente.

Art. 9 – Partecipazione alle sedute

Le sedute della Consulta sono pubbliche, salvo situazioni di particolare tutela.

Inoltre, la Consulta, con lo scopo di analizzare e approfondire specifiche tematiche finalizzate alla stesura di progetti ed all'organizzazione di attività, può coinvolgere di volta in volta soggetti esterni alla stessa, di comprovata esperienza nelle materie oggetto di discussione, che parteciperanno alle attività della Consulta medesima.

Le informazioni e i documenti assunti dalla Consulta devono essere trattati e gestiti nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.

Art. 10 – Funzionamento.

I lavori della Consulta sono coordinati e diretti dal Presidente e le decisioni assunte, espresse con votazione palese favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale la quale, però, è tenuta a motivare tutte le decisioni assunte in merito alle richieste avanzate dalla Consulta.

I pareri così espressi sono inviati a tutti i membri della Consulta, al Sindaco e ai suoi delegati.

Art. 11 – Validità delle sedute.

Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, o in seconda convocazione, dopo un'ora dall'orario della prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti, comunque non inferiore a 4.

Art. 12 – Gratuità della partecipazione.

Le sedute della Consulta non comportano gettoni di presenza.

Art. 13 – Sede.

La Consulta si riunisce di norma nei luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale; potrà riunirsi anche in videoconferenza su decisione del Presidente.

Art. 14 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle preleggi al Codice civile ossia trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.